



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Provincia di Reggio Calabria)

ORIGINALE
Deliberazione N. 23
In data 23/05/2013

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **Regolamento COSAP - Modifiche ed integrazioni**

L'anno duemilatredici, addì ventitre del mese di Maggio alle ore 11:15 convocato come da avvisi scritti in data 17/05/2013 prot. n° 7201 consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sig. De Leo Carmelo in sessione Straordinaria di I^a convocazione, il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
ZAPPÀ CESARE	Sindaco	X	
BAGNATO VINCENZO	Consigliere	X	
SPOLETI GIUSEPPE	Consigliere	X	
SURACE GIUSEPPE	Consigliere		X
CAMBARERI ROCCO	Consigliere	X	
PARRELLO VINCENZO	Consigliere		X
LUPPINO VINCENZO	Consigliere	X	
DOMINICI BRUNO	Consigliere	X	
CACCIOLA FABIO	Consigliere	X	
FOTI ALFONSO	Consigliere		X
DE LEO CARMELO	Consigliere	X	
ROTTURA FRANCESCO	Consigliere	X	
ROMEO MARIO	Consigliere	X	
MACERI FELICE	Consigliere	X	
OLIVERIO FRANCESCO	Consigliere	X	
DEMAIO ANNUNZIATO	Consigliere	X	
LOPRESTO ANTONINO	Consigliere	X	

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale del Comune DOTT. D'URZO PIETRO.

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di N. 14 su N. 16 consiglieri assegnati al comune e su N. 16 consiglieri in carica, oltre il Sindaco, l'adunanza è regolare a termini dell'art. 38 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000,

dichiara aperta la seduta

ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Successivamente entra in aula il Cons. Lopresto – Presenti n. 14

Relaziona sulla pratica in oggetto il Sindaco, il quale fa una breve cronistoria della vicenda e da lettura della relativa proposta deliberativa.

Dopo di che il Presidente comunica che i Cons. Rottura – De Maio – Romeo hanno presentato l'allegato emendamento (All. 1)

Il Cons. De Maio dà lettura del detto emendamento

Indi il Presidente comunica al consiglio che il Sindaco ha presentato un secondo emendamento (All. 2) di cui lo stesso dà lettura.

Si sviluppa un'ampia discussione sugli emendamenti presentati e sulla proposta in generale che viene integralmente riportata nell'apposito verbale delle adunanze.

Indi si passa alla votazione sull'emendamento proposto dai Cons. Rottura – De Maio e Romeo

La eseguita votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 3 (Maceri – Oliverio - Lopresto)

L'emendamento viene, pertanto approvato

Si passa quindi alla votazione, per alzata di mano, sull'emendamento presentato dal Sindaco:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 3 (Maceri – Oliverio – Lopresto)

L'emendamento viene, pertanto, approvato

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, che attribuisce la facoltà ai Comuni di istituire, con proprio regolamento, un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e nel contempo detta i criteri a cui detto regolamento deve essere informato;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07 novembre 1998 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il testo del regolamento comunale, che dettagliatamente disciplina:

- a) le procedure di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione;
- b) l'individuazione dei criteri per il rilascio di dette autorizzazioni;
- c) i parametri per la determinazione del canone;
- d) i termini e le modalità di pagamento;
- e) le procedure di accertamento, riscossione coattiva e rimborso;

Ritenuto di dover adeguare/introdurre gli artt. 3 comma 2 ; art. 3 comma 5; art.6 comma 5; art. 6 bis; art.10 comma 4; art. 24 lett. b) comma 6; art. 24 lett. b) comma 7;

Dato atto che il regolamento le modifiche e le integrazioni sono conformati ai criteri previsti dal già citato D.Lgs. 446/97 e ritenuti meritevoli di accoglimento;

Richiamato l'art. 1, commi 165, 166 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che introduce disposizioni in ordine alla gestione dei tributi locali;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 241/E del 29 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazione che riporta le istruzioni relative alla trasmissione delle deliberazioni regolamentari del Comune in materia tributaria;

Atteso che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Lopresto), resi per alzata di mano

DELIBERA

1) **Di approvare tutto quanto in premessa;**

2) **Di approvare le modifiche e/o integrazioni** gli artt. 3 comma 2 ; art. 3 comma 5; art.6 comma 5; art. 6 bis; art.10 comma 4; art. 24 lett. b) comma 6; art. 24 lett. b) comma 7; al regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07 novembre 1998 per come di seguito indicate ed emendate:

Art. 3 comma 2 : sostituire la voce 29 anni con anni 3

Art. 3 comma 5 aggiunto :

- ✓ La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 3, senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.
- ✓ Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi, in qualunque caso debitamente motivato.
- ✓ Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

Art.6 comma 5 va aggiunto :

- ✓ in prossimità di intersezioni viarie che sono di ostacolo alla visuale di sicurezza, e la distanza dall'intersezione è inferiore a mt.5.
- ✓ nelle strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato e non sia garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 6,00;
- ✓ nelle strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato è non sia garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt.3,75;
- ✓ se non siano rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

Art. 6 bis

Comma 1: E' Obbligatorio operarsi un distinguo tra occupazione con realizzazione di opere e occupazione senza realizzazione di opere. In ambedue i casi deve necessariamente essere richiesto un parere alla Polizia Municipale, vincolante, in ordine al rispetto del C.d.S. e delle prescrizioni del regolamento.

Comma 2 :Nel caso di occupazione con realizzazione di opere risulta occorre richiedere:

- a) **elaborato progettuale redatto da tecnico abilitato composto da:**
- ✓ estratti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi;
 - ✓ planimetria di inquadramento generale;
 - ✓ elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di piante,

prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, particolari costruttivi;

b) **relazione tecnica illustrativa del progetto;**

c) **relazione indicante le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;**

d) **indicazione dell'impresa esecutrice con relativo DURC.**

Comma 3 : Il rilascio della concessione, in questo caso, deve subordinarsi al parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico comunale competente in materia di urbanistico - edilizia il quale dovrà valutare se la tipologia dell'occupazione è assentibile con **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** ex legge 241/90 ovvero con **Permesso di Costruire (a titolo oneroso)** che sarà poi vincolato alla durata della concessione stessa, intendendosi decaduto nel momento in cui cessa il diritto all'occupazione.

Comma 4 : Per l'utilizzo dell'installazione, se trattasi di manufatto destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, il titolare della concessione, prima del suo utilizzo, dovrà richiedere allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) o, ove questo non sia istituito, all'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e .", s.m.i., il **certificato di agibilità.**

Comma 5 : Dovrà inoltre chiedere al SUAP ovvero alla A.S.P. territorialmente competente, sempre e solo nel caso di struttura destinata alla somministrazione, l'Autorizzazione Sanitaria per il locale.

Art.10 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione.

comma 4 : recidiva nelle violazioni del presente Regolamento. La recidiva si verifica quando la stessa violazione è stata commessa per due volte nel corso dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione" .

Art. 24 lett. b)

Comma 6) Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I[^] e X[^] e della relativa normativa regionale.

2. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:

a) **NEGOZI E BOTTEGHE.** L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi. La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende. L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m.1 ,50. Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio .

b) **BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.** L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, ecc., poste a margine del marciapiede in rilievo e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni non meno di un metro posta sul lato adiacente l'occupazione con la sede stradale e quindi permettendo di allineare la struttura con l'ingresso dei pubblici esercizi. Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività

commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.

c) **SALE GIOCHI.** L'occupazione dovrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati esponendo giochi che non arrechino disturbo per rumorosità.

d) **CHIOSCHI EDICOLE.** L'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco. Gli espositori non dovranno superare in altezza ml. 1.

e) **NOLEGGIO CICLI E TANDEM.** La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.

3. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada e dall'art. 6 comma 5. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

4. Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.

5. Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta comunale.

Art. 24 lett. b)

Comma 7) Occupazioni stagionali di attività commerciali

1. Le occupazioni stagionali che possono essere richieste dalle attività commerciali di cui all'art. 24 lett. b) comma 6 sono limitate al periodo dal 01.maggio al ~~30 settembre~~ 15 Ottobre 2013 di ogni anno;
2. La durata delle occupazioni stagionali sono da intendersi temporanee e legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincidono con la data di autorizzazione Cosap fino al ~~30 Settembre~~.15 Ottobre;
3. Per il rilascio dell'autorizzazione valgono le disposizioni dell'art. 6 e seguenti richiedendo esplicitamente la voce "stagionale".

ART. 25

TARIFFE 2012

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA	ART. D. Lgs. 507/93	TARIFFA PER CATEGORIE DI AREE
		EURO

		1	2	3	
a)	Occupazioni di suolo pubblico – Tariffa	44 c 1 lett. A)	25.82	18.08	10.33
	b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 10%	44 c.1 lett. C)	23.24	16.27	9.30
	c) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30% ridotta al 30 per cento.	44 c. 2	7.75	5.42	3.10
	d) Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50 %	44 c.3	12.91	9.04	5.16
	e) Per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%	44 c. 8	23.24	16.27	9.30
	f) Per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%	44 c. 9	23.24	16.27	9.30
	g) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 20%	44 c. 10	20.66	14.46	8.26
	h) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, la tassa, determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, per ogni Km lineare o frazione e per anno, è di lire	47 c. 1	206.58	144.61	82.63
	i) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone è dovuto nella misura complessiva della effettiva consistenza delle occupazioni medesime	47 c.2/bis	25.82	18.08	10.33
	l) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale, fino ad un massimo di 5 km lineari, è di Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione	47 c. 3	51.65 61.97	36.15 46.48	20.66 30.99

m) Distributori di carburanti – occupazioni di suolo e sottosuolo effettivamente occupati	48 c. 1	a) Centro abitato	49.06		
			29.44		
		b) Zona limitrofa	14.46		
n) Occupazione di suolo e soprassuoli con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi:tassa annuale per apparecchio	48 c. 7	a) Centro abitato	12.91		
			9.55		
		b) Zona limitrofa	6.46		
o) CISTERNE E SERBATOI (Acqua – gasolio per riscaldamento) -	Annue		51.65	36.15	
					25.82

Si da atto che le tariffe possono essere modificate annualmente nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti ed esclusivamente con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 25

TARIFFE 2012 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA	ART. D. Lgs. 507/93	TARIFFA PER CATEGORIE DI AREE		
-----------	------------------------	-------------------------------	--	--

Descrizione		1	2	3
a) Occupazioni di suolo pubblico – Tariffa Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20 %	45 c.1 -2	2,07	1,45	0,83
b) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento	45 c. 3	0,62	0,43	0,25
c) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%	45 c. 4	3,10	2,17	1,24
d) Le tariffe di cui ai precedenti punti: - sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	45 c. 5	1,03	0,72	0,41

- sono ridotte del 50% per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		1,03	0,72	0,41
- sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del decreto 507/93 (occupazioni del sottosuolo e soprassuolo)		1,03	0,72	0,41
e) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è aumentata del 30%	45 c. 6	2,69	1,88	1,07
f) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50%	45 c. 6 /bis	1,03	0,72	0,41
g) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50%	45 c. 8	1,03	0,72	0,41
h) Per le occupazioni del suolo e del sottosuolo stradale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tassa e' determinata in misura forfettaria , in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata , comprese le strade soggette a servitù' di pubblico passaggio come :				
1) occupazioni di durata non superiore a 30 gg.				
- fino a 1 Km lineare		10,33	7,23	4,13
- superiore a 1 Km lineare maggiorazione del 50%		15,49	10,85	6,20
2) occupazioni di durata da 31 a 90 giorni (la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 30% :				
- fino a 1 km lineare		13,43	9,40	5,37
- superiore al km lineare		20,14	14,10	8,06
3) occupazioni di durata da 91 a 180 giorni la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 50 % :				
- fino a 1 km lineare		15,49	10,85	6,20
- superiore al km lineare		23,24	18,08	9,30
l) occupazioni di durata superiore a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 100% :				
- fino a 1 km lineare		20,66	14,46	8,26
- superiore a 1 km lineare		30,99	21,69	12,39
i) per le occupazioni temporanee in aree destinate dal comune a mercato si applica la tariffa ridotta del 30% ---		1,45	1,01	0,58
Tassa R.S.U. da pagare contestualmente alla richiesta di occupazioni		0,05 al	0,05 al	0,05 al

suolo		mq	mq	mq
L) Per la occupazioni stagionali di attività commerciali la tariffa ordinaria è ridotta del 60%	Proposta	1,03	0,72	0,41
	Emendamento	0.83	0.58	0.34

3) **Di dare atto** che le **modifiche e/o integrazioni** al regolamento COSAP entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;

4) **Di trasmettere** il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai dirigenti/responsabili dei servizi per quanto di competenza;

5) **Di trasmettere** la presente deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio del federalismo fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come indicato in premessa, in via telematica e il MEF provvederà a pubblicarle sul proprio sito, costituendo, tale pubblicazione, quella in G.U.

6) **Di pubblicare** la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Sig. De Leo Carmelo)

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

(DOTT. PIETRO D'URZO)

.....

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 D.Lg. 267/2000)

Lì 08/05/2013

Dott. MARINO GIUSEPPE

.....

Il sottoscritto responsabile dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo in data per rimanervi affissa consecutivamente a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE

(ROSARIO DIMAIO)

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il , 17/05/2013
decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione presso l'albo pretorio, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs.
267/2000

Data

IL SEGRETARIO GENERALE

(DOTT. PIETRO D'URZO)

.....

ORIGINALE